

N. 1477

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUCCI, D'ALÌ, BETTAMIO e GERMANÀ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1996**

---

Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola  
comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo

---

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è già da alcuni anni all'attenzione del Parlamento.

Vicende parlamentari e politiche ne hanno attardato la conclusione, ma probabilmente il tempo non è trascorso inutilmente perchè in questi ultimi mesi è venuta via via sempre più delineandosi una situazione tanto della politica agricola europea quanto dell'assetto istituzionale italiano che consente oggi forse più di ieri d'intraprendere una riforma che veramente prenda atto della nuova realtà.

La prima constatazione dalla quale partire è relativa alla evoluzione della politica agricola europea, che ormai ha ridotto molto il suo sistema d'intervento sul mercato per stoccare quote eccedentarie di prodotti attraverso i noti «assuntori» che poi hanno originato la gran parte delle frodi e distorsioni lamentate e denunciate nei motivi di critica all'AIMA. Per contro è cresciuta l'importanza in termini di quantità e di tempestività dell'erogazione degli aiuti al reddito al punto da far stabilire alla Commissione delle Comunità europee termini draconiani per il pagamento degli aiuti assortiti con multe ingentissime per lo Stato membro in caso di ritardi e inadempienze.

A livello nazionale poi vi è la volontà e la necessità che nel riordinare l'amministrazione pubblica si decentri a livello regionale tutto quanto possibile, a condizione che sia più facilmente ed efficacemente eseguibile.

Tra queste due esigenze deve collocarsi la riforma dell'AIMA che deve essere veramente innovativa, profonda ed efficiente ed inquadrarsi nel generale assetto istituzionale del Paese e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. È per tale motivo che si ritiene preferibile operare la totale soppressione dell'AIMA e la creazione, al suo posto, di una società per azioni pubblica.

Non vi è dubbio, quale che sia la sorte del Ministero e della riforma istituzionale, non avendo alcuna parte politica e parla-

mentare messo in dubbio la partecipazione all'Unione europea, che il nuovo organismo debba corrispondere alle esigenze del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, ponendosi quale riferimento unitario nazionale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), fatto salvo il settore del riso che potrebbe anch'esso essere riformato.

Questa esigenza unitaria, con la volontà di delegare alle regioni le funzioni di controllo sul territorio di tutto ciò che sarà possibile, induce anche a ritenere superata la possibile articolazione in diverse agenzie di prodotto (con l'eccezione dell'olio d'oliva e del tabacco, per la cui peculiarità l'Unione europea ha previsto per l'Italia e la Grecia apposite agenzie cofinanziate).

In conclusione la nuova AIMA dovrebbe configurarsi come un'agenzia soprattutto finanziaria ed organizzativamente snella, dotata di personale nuovo e dirigenzialmente qualificato, che abbia come suo compito principale l'erogazione sollecita ed immediata degli aiuti ai produttori.

L'organizzazione dei residui interventi di mercato è peraltro da affidare pressochè interamente alle regioni per tutto quanto riguarda l'individuazione degli assuntori, i contratti, eccetera, lasciando all'Agenzia centrale solo la supervisione, il controllo e, se del caso, la sostituzione alle regioni su richiesta di queste o per ritardi che compromettano la funzionalità del sistema. Va da sè che nelle materie trasferite alle regioni va affermata la responsabilità dell'amministrazione regionale qualora per colpe, ritardi, errori, eccetera, si siano generate multe per lo Stato nazionale.

Un altro problema di origine europea che potrebbe essere affrontato in una riforma, che tuttavia potrebbe essere coeva a quella del Ministero, è relativo agli interventi strutturali di competenza delle regioni, incardinate nell'attuale Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per quanto riguarda la

rappresentanza a Bruxelles, il rapporto con il Tesoro (Ispettorato generale per i fondi di rotazione - IGFOR) e il coordinamento e controllo nazionale sulle regioni.

A queste funzioni europee si devono aggiungere due ulteriori compiti che sia pure con deleghe apposite per quanto di competenza territoriale alle regioni devono permanere nell'Agenzia almeno per quanto riguarda la programmazione e il controllo.

Intendiamo riferirci agli aiuti alimentari (nazionali ed europei), la cui decisione resta agli organi attualmente competenti, mentre dovrebbe permanere all'Agenzia l'organizzazione delle attività conseguenti, sia pure con deleghe apposite alle regioni, per quanto da realizzare sul loro territorio (ritiri, aste, selezioni, eccetera), sempre con poteri di sostituzione e surroga.

L'ultimo aspetto è relativo all'affidamento all'Agenzia della eventuale esecuzione dei piani di settore e di particolari interventi (europei e nazionali) da eseguire con le stesse ripartizioni di competenze con le regioni e le province autonome.

Qualche nota aggiuntiva è necessaria per il delicato problema delle attività relative al pagamento degli aiuti europei ai produttori agricoli.

In via preliminare va ricordato che trattasi per intero di finanziamenti europei per i quali lo Stato membro ha il solo obbligo di corresponsione nei termini previsti e con assunzione di responsabilità per il buon fine degli stessi.

In materia, tenuto conto che gli aiuti ai produttori agricoli sono totalmente di origine europea e rappresentano la parte del prezzo che per effetto della riforma della politica agricola comunitaria essi non ricevono più dal mercato, che già le norme dell'Unione europea prevedono l'applicazione di penalità nel caso di pagamenti indebiti (perdita di due annualità dell'aiuto), che i controlli integrati rappresentano anche a giudizio della Commissione il sistema più avanzato e sollecito di controllo *ex ante* e che alla spesa per la loro esecuzione l'Unione europea partecipa per il 50 per cento, va chiaramente stabilito che l'Agenzia provvederà nel tempo più breve e comunque entro

i termini previsti dalla normativa dell'Unione europea ad effettuare tutti i pagamenti.

Tenuto conto poi che la gran parte dei ritardi nei pagamenti lamentati in questi anni, talvolta anche cospicui, è dipesa in massima parte dal non adeguamento del sistema catastale, che la riforma del catasto è tuttora ferma, che i produttori spesso non hanno provveduto all'aggiornamento, va stabilito che gli accertamenti sulle risultanze reali catastali scaturiti dal sistema dei controlli integrati e dall'aggiornamento degli schedari olivicolo e viticolo (da estendere al settore agrumicolo) debbono essere comunicati ai competenti organi del Ministero delle finanze e agli uffici tecnici erariali perchè ne prendano immediato atto, ovvero provvedano a modificarli d'ufficio.

L'articolo 1 prevede la soppressione della vecchia AIMA, la definizione dell'assetto giuridico della nuova Agenzia, società per azioni pubblica sottoposta alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il suo riconoscimento quale organismo pagatore ai sensi del citato regolamento CE n. 1663/95.

Nell'articolo 2 vengono definiti la sede e il capitale sociale, diviso fra i Ministeri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali; nell'articolo 3 sono riportati i compiti istituzionali dell'Agenzia, in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 4 descrive dettagliatamente le procedure che l'Agenzia e le regioni e le province autonome seguiranno nella gestione degli aiuti comunitari alla produzione agricola, che rappresentano in termini di flusso finanziario l'impegno e la responsabilità maggiore per l'Agenzia.

Gli articoli 5 e 6 definiscono le fonti di finanziamento dell'Agenzia e il suo patrimonio.

Gli articoli da 7 ad 11 trattano gli organi dell'Agenzia (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente, amministratore, collegio sindacale e comitato consultivo), definendone le modalità di nomina e le competenze.

L'articolo 12 è relativo al personale, il 13 alla rappresentanza in giudizio e i tre articoli finali definiscono le norme transitorie, le norme di copertura e l'entrata in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria e nazionale e degli interventi sul mercato agricolo)*

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, è soppressa.

2. È costituita, nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico, l'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria e nazionale e degli interventi sul mercato agricolo, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.

3. Ai sensi del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, come da ultimo modificato dal regolamento CE n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, e del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, l'Agenzia è l'organismo nazionale di intervento ed ha la responsabilità degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi sul mercato e sulle strutture di cui ai predetti regolamenti.

4. L'attività dell'Agenzia è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla presente legge, dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge relative alle persone giuridiche private.

5. Il regolamento di organizzazione dell'Agenzia è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta avanzata dal Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato» e con i Mi-

nistri del tesoro e per la funzione pubblica. Il regolamento deve strutturare l'Agenzia per le esigenze derivanti dalla sua natura di organismo pagatore ai sensi del citato regolamento CE n. 1663/95.

6. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e vigila sulla loro attuazione.

7. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Agenzia relativi all'anno precedente.

## Art. 2.

### *(Sede e capitale sociale)*

1. L'Agenzia ha sede legale ed operativa in Roma e uffici operativi decentrati all'uopo predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Agenzia rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'AIMA e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

3. La durata dell'Agenzia è fissata al 31 dicembre 2010 e può essere prorogata ai sensi della legge.

4. Il capitale sociale dell'Agenzia è stabilito in lire 1.500.000.000, ripartito in 1.500 azioni dal valore nominale di lire 1.000.000 ciascuna, e così sottoscritto:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri: n. 500 azioni, pari a lire 500.000.000;

b) Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: n. 500 azioni, pari a lire 500.000.000;

c) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: n. 500 azioni, pari a lire 500.000.000.

5. In caso di aumento del capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salva diversa deliberazione dell'assemblea, da adottarsi nel rispetto dell'articolo 2441 del codice civile.

6. Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

7. Ogni trasferimento delle azioni, per essere valido nei confronti della società e fra le parti, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

*(Oggetto sociale dell'Agenzia)*

1. Oggetto sociale dell'Agenzia, che non persegue fini di lucro, è l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dall'Unione europea e degli interventi sul mercato agricolo. In particolare l'Agenzia:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per i prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura, quale organismo pagatore ai sensi del citato regolamento CEE n. 729/70, e successive modificazioni, e del citato regolamento CEE n. 1663/95, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, secondo le modalità di cui all'articolo 4;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, l'Agenzia:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo dei piani di interesse nazionale o interregionale, definiti come tali dal Comitato, tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi. Cura altresì l'esecuzione di analoghi aiuti disposti dall'Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere di disporre direttamente dei finanziamenti comunitari destinati al sostegno dei piani regionali di sviluppo secondo procedure che verranno definite dal Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, lettera a), e 2, lettera b), si avvale, preferibilmente e tenuto conto della normativa comunitaria in merito, di organismi aventi personalità giuridica e privi di finalità commerciale, costituiti da produttori agricoli singoli o associati. Sono fatte salve le attività commerciali svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Agenzia provvederà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a ridefinire l'albo degli assuntori, secondo i criteri di cui al presente comma. Decorso tale termine le iscrizioni non confermate decadono.

#### Art. 4.

##### *(Gestione degli aiuti comunitari alla produzione agricola)*

1. Con riferimento ai citati regolamenti CEE n. 729/70 e CE n. 1663/95 l'Agenzia, in

quanto organismo di intervento dello Stato italiano, è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti alla produzione agricola e risponde con il proprio bilancio ad eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità europea alle spese dichiarate dallo Stato italiano.

2. Allo scopo di garantire su tutto il territorio nazionale l'uniformità nella corresponsione degli aiuti ai produttori agricoli e nei relativi controlli l'Agenzia definisce, d'intesa con il Comitato e conformemente alla normativa comunitaria, la modulistica delle domande di aiuto e le modalità di istruttoria delle domande, che vengono raccolte, protocollate, archiviate e gestite dalle regioni e province autonome, mentre all'Agenzia vengono trasferiti i soli dati informatici.

3. Le regioni e province autonome, verificata la correttezza formale delle domande, ne trasmettono i dati all'Agenzia che provvede:

a) a liquidare nel più breve tempo possibile le domande risultate regolari;

b) a trasmettere alle regioni le domande contenenti anomalie, corredate degli elementi di valutazione necessari per l'accertamento a livello locale;

c) a svolgere i controlli preventivi integrati rientranti nel campionamento imposto dalla normativa comunitaria e a trasmetterne l'esito alle regioni e province autonome per la risoluzione in sede locale del relativo contenzioso.

4. Per le domande di cui alle lettere b) e c) del comma 3 gli uffici regionali, espletati i necessari accertamenti, autorizzano i pagamenti ai beneficiari.

5. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, definisce i criteri di rivalsa delle conseguenze finanziarie imputabili a comportamenti negligenti ed omissivi delle regioni e delle province autonome. Conformemente a quanto disposto dal regolamento CEE n. 1663/95 l'Agenzia esercita un potere di controllo e di verifica sull'attività degli uffici regionali, in analogia a quanto fatto dalla Commissione nei confronti dell'Agenzia, ai

sensi dello stesso regolamento. All'Agenzia compete l'esecuzione, la contabilizzazione e la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati.

6. In virtù di quanto disposto negli articoli da 1 a 3, l'Agenzia è responsabile del coordinamento complessivo dei processi di erogazione degli aiuti comunitari e sostituisce i competenti uffici regionali qualora essi ne facciano esplicita richiesta ovvero non provvedano tempestivamente ed adeguatamente all'esecuzione dei necessari adempimenti istruttori.

7. Al fine di conseguire un rapido adeguamento del sistema catastale le risultanze dei controlli e dell'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo debbono essere comunicati ai competenti organi del Ministero delle finanze e degli Uffici tecnici erariali per l'acquisizione dei dati.

#### Art. 5.

##### *(Entrate - bilancio)*

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

2. La predisposizione e l'approvazione del bilancio sono disciplinate dalle norme sulle società per azioni, ai sensi dell'articolo 16 dei decreti-legge 25 luglio 1994, n. 464, e 23 settembre 1994, n. 548.

3. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine dell'esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

4. Il bilancio è trasmesso ai Ministeri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

#### Art. 6.

##### *(Patrimonio dell'Agenzia)*

1. L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e da beni mobili ed immobili.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato assegnati in uso gratuito all'Agenzia.

Art. 7.

*(Organi dell'Agenzia)*

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'amministratore;
- d) il collegio sindacale;
- e) il comitato consultivo.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti gli organi dell'Agenzia non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroindustriale. Il mandato dell'amministratore e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Art. 8.

*(L'assemblea)*

1. L'assemblea, ai sensi di legge, può essere ordinaria e straordinaria: nel primo caso si riunisce una volta l'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 2364 del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea potrà essere con-

vocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di Amministrazione; in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

3. I verbali delle adunanze assembleari sono sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

4. Esclusi i casi nei quali la legge esige una maggioranza non derogabile, le assemblee in prima convocazione sono validamente costituite quando sia presente, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e le deliberazioni conseguenti sono valide quando siano adottate a maggioranza assoluta, ma comunque con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale. Per la seconda convocazione si applica l'articolo 2369 del codice civile.

5. L'assemblea straordinaria può procedere in caso di necessità alle opportune modifiche statutarie; per quanto non previsto espressamente si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

#### Art. 9.

*(Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'amministratore)*

1. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da undici membri, dei quali uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero del tesoro, uno del Ministero per la funzione pubblica, due del Ministero, cinque in rappresentanza delle regioni autonome, oltre al Ministro che ne fa parte di diritto.

2. Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal Ministro.

3. L'amministratore è eletto dal consiglio di amministrazione al suo esterno a maggioranza dei due terzi ed è il rappresentante legale dell'Agenzia. Convoca il consiglio di

amministrative indicando l'ora e il luogo, ogni volta che lo creda necessario o opportuno nell'interesse sociale, ovvero ne riceva richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri di carica o dai sindaci; di regola la convocazione sarà fatta almeno sette giorni prima dell'adunanza.

4. La firma e la rappresentanza della società, in giudizio e di fronte a terzi, spettano all'amministratore. L'amministratore inoltre:

a) predispone al consiglio d'amministrazione, propone l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

b) redige e sottopone al consiglio d'amministrazione la relazione annuale concernente l'attività dell'Agenzia;

c) propone al consiglio d'amministrazione il conferimento di incarichi di servizio ai fini dell'attuazione di compiti demandati all'Agenzia e secondo le procedure previste dalla normativa sugli appalti, nei casi in cui l'Agenzia non vi possa provvedere con il proprio personale.

5. Il consiglio di amministrazione predispone lo statuto, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Comitato.

6. Nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) redige il bilancio preventivo e consuntivo;

b) adotta, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

c) delibera sui programmi annuali e pluriennali;

d) delibera sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonché sugli schemi di convenzioni;

e) delibera sulle risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

f) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza;

7. Con regolamento da emanarsi, d'intesa con il Comitato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

- a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;
- b) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Ministro.

#### Art. 10.

##### *(Il collegio sindacale)*

1. Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica e dura in carica tre anni.

È composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. I componenti effettivi sono designati:

- a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri fra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;
- b) uno dal Ministro del tesoro;
- c) uno dal Ministro;
- d) due dalle regioni.

2. I membri di cui al comma 1 sono nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro e dal Ministro del tesoro.

4. Il collegio sindacale verifica la regolarità delle scritture contabili e riferisce all'amministratore i risultati delle verifiche effettuate, ponendo eventuali correttivi.

5. Sino alla costituzione del collegio sindacale ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

## Art. 11.

*(Il comitato consultivo)*

1. Il comitato consultivo, presieduto dall'amministratore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed è composto da nove membri di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, tre in rappresentanza delle centrali cooperative agricole, due in rappresentanza dell'industria agro-alimentare.

2. Il comitato consultivo su richiesta dell'amministratore esprime parere non vincolante sui programmi di attività dell'Agenzia e si riunisce almeno una volta al mese.

## Art. 12.

*(Il personale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali, è determinata la tabella organica del personale dell'Agenzia, la cui consistenza dovrà essere adeguata ai compiti istituzionali ed alla struttura organizzativa dell'Agenzia medesima, comunque previa verifica dei carichi di lavoro.

2. Il personale della soppressa AIMA comandato presso altre amministrazioni può essere trasferito definitivamente presso tali amministrazioni o presso le amministrazioni locali che ne facciano richiesta. Il personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali distaccato presso l'AIMA ed il personale di altre amministrazioni in posizione di comando presso l'AIMA alla data del 25 maggio 1994, compatibilmente con la tabella di cui al comma 1, può chiedere di essere inquadrato nei ruoli organici dell'Agenzia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

l'effettivo inquadramento è comunque subordinato all'approvazione dell'Agenzia.

3. In caso di avvio di procedimenti di responsabilità amministrativa o contabile e sino alla definizione della stessa, il Ministro dispone, con proprio decreto, il fermo amministrativo delle liquidazioni spettanti o delle somme comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro al momento della risoluzione del rapporto stesso, a dirigenti, responsabili, componenti del consiglio di amministrazione o sindaci, di enti o società a partecipazione pubblica. Se il rapporto di lavoro è in corso il Ministro dispone comunque il fermo amministrativo nella misura di un quinto degli stipendi ed indennità complessivamente spettanti ai soggetti predetti.

#### Art. 13.

##### *(Rappresentanza in giudizio)*

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

#### Art. 14.

##### *(Norme transitorie)*

1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 5, si applicano all'Agenzia, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dal regolamento stesso.

2. Sino alla nomina dell'amministratore, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi della citata legge n. 610 del 1982 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un sottosegretario.

3. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale della soppressa AIMA svolge nell'Agenzia i compiti e le funzioni previste dalla citata legge n. 610 del 1982, e successive modificazioni, e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui alla presente legge sono esenti da imposte e tasse.

5. Allo scopo di garantire la continuità della funzionalità dell'Agenzia e in particolare del pagamento dell'aiuto agli agricoltori, l'Agenzia continuerà ad avvalersi dei servizi forniti dalle strutture operanti per la soppressa AIMA fino al raggiungimento della completa funzionalità dell'Agenzia stessa.

#### Art. 15.

##### *(Norme di copertura)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 per la costituzione del fondo di dotazione, da conferire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 16.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.